

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 018 DEL 26.01.2015

---

OGGETTO: TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO, AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI, PER RICORSO IN MATERIA DI TOSAP

---

L'anno duemilaquindici il ventisei del mese di gennaio alle ore 15,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO, AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI, PER RICORSO IN MATERIA DI TOSAP**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini è stato presentato un ricorso in materia di TOSAP – taxa occupazione spazi ed aree pubbliche, dal Sig. Ferrari Carlo, nato a Fresonara (AL) il 19/11/1922 e residente a Biella, Via Tripoli 51, notificato in data 10/12/2014 nei confronti della società Maggioli Tributi s.p.a., attuale concessionario del tributo, e nei confronti del Comune di Biella, avverso il rigetto espresso di istanza di autotutela emesso dalla società Maggioli Tributi s.p.a. In data 28/10/2014;

Dato atto che il ricorso di cui sopra riguarda un tributo gestito in concessione e quindi la legittimazione passiva non è in capo al Comune ed è stato inoltre presentato avverso un atto - rigetto espresso di un'istanza di autotutela volta ad ottenere l'annullamento di un atto impositivo divenuto definitivo - per il quale non è esperibile un'autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo, così come già chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;

Ritenuto comunque opportuno che il Comune si costituisca in giudizio per evidenziare tali circostanze, anche in considerazione della richiesta, avanzata da parte ricorrente, di rifusione delle spese di giudizio;

Richiamato il decreto legislativo n. 546/92 che disciplina il processo tributario ed in particolare l'art. 11 comma 3, che stabilisce che l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il Dirigente dell'ufficio tributi ;

Visto:

- l'articolo 39 dello Statuto Comunale relativo alle competenze della Giunta ed in particolare il comma 1, lettera f) ai sensi del quale la Giunta autorizza le citazioni ed i ricorsi in sede giurisdizionale e la resistenza in giudizio del Comune;
- l'art. 43 dello Statuto Comunale relativo alle competenze del Sindaco ed in particolare il comma 1, lettera f) che menziona la possibilità di delega, anche in via continuativa, da parte del Sindaco, nei confronti di un dirigente, dell'incarico di rappresentare il Comune in giudizio;
- il parere favorevole di cui all'art.49 del D. Lgs.vo 267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

## **DELIBERA**

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune di Biella, come parte resistente, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, contro il ricorrente di cui in premessa;
  2. di dare atto che il Comune sarà rappresentato in giudizio dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, Patrimoniale e Servizi Informatici;
  3. di dichiarare con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza.
-